

V° Incontro - 14 novembre 2023

Operazioni di controllo del territorio
contro l'abbandono dei rifiuti e attività di
monitoraggio della raccolta differenziata.



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
SALERMITANA

virvelle
YOUR WIDE LEARNING

 **CONAI**
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI


Ente d'Ambito Salerno
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI





Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

DIPARTIMENTO DI SALERNO

UOC Area Territoriale



V° Incontro - 14 novembre 2023

L'ARPAC: Ruolo e Funzioni



L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) è un Ente strumentale della Regione Campania, istituita con la Legge Regionale n.10 del 1998 che ne ha delineato i compiti e le funzioni, in linea con quanto previsto dallo stato nazionale con la Legge n. 61 del 1994 che ha riorganizzato i controlli ambientali e delineato la rete delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente su tutto il territorio nazionale. Con l'entrata in vigore della Legge n.132 del 2016, **L'ARPAC è parte del SNPA**, il sistema a rete di Agenzie per l'ambiente su tutto il territorio Nazionale .

Le attività istituzionali di ARPAC comprendono la vigilanza e il controllo del rispetto delle normative vigenti, il supporto tecnico-scientifico agli Enti locali, l'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario, la realizzazione di un sistema informativo ambientale e compiti di ricerca e informazione.

L'ARPAC ha un'organizzazione "a rete", si compone cioè di una struttura centrale con sede a Napoli, e cinque Dipartimenti Provinciali con sede ad Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.





I'ARPAC e la Tematica Rifiuti

L'ARPAC, in generale, effettua sul territorio regionale attività di controllo e monitoraggio orientate a tutelare la qualità del territorio, verificando che le attività svolte dall'uomo e quelle produttive in particolare non determinino condizioni di criticità ambientali per i territori della Regione Campania. L'organizzazione "a rete" di ARPAC permette di conseguire efficacemente questo obiettivo, a supporto di Istituzioni e di Enti.





In particolare, le attività in tema di Rifiuti si possono sintetizzare in:

- attività d'ispezione e controllo sugli impianti legati al ciclo di gestione dei rifiuti, a seguito di convenzioni e/o di richiesta da parte di Enti, Autorità Giudiziaria e Polizia Giudiziaria;
- attività di campionamento ed analisi di rifiuti e matrici ambientali che a vario titolo potrebbero essere state compromesse dal contatto con i rifiuti ovvero aria, acqua e suolo; anche in questo caso a seguito di convenzioni e/o di richiesta da parte di Enti, Autorità Giudiziaria e Polizia Giudiziaria;
- istruttoria tecnica per l'emissione di pareri per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti legati alla gestione del ciclo dei rifiuti;
- supporto tecnico-scientifico nelle materie di competenza agli Enti territoriali;
- la gestione della Sezione Regionale del Catasto Rifiuti.



V° Incontro - 14 novembre 2023

RIFIUTI




V° Incontro - 14 novembre 2023



In natura non esistono rifiuti

L'origine dei Rifiuti : Consumo di risorse



La loro produzione è in linea con lo stile di vita (consumismo) della società industriale contemporanea e pertanto è in continuo aumento.

Essa rappresenta uno dei principali fattori di pressione sulla salute umana, e sulle matrici ambientali acqua, suolo ed aria.





La **NORMATIVA** di riferimento

La definizione normativa di **RIFIUTO** in Italia è data dall'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cosiddetto **TESTO UNICO AMBIENTALE**, entrato in vigore il 29 aprile del 2006.

Tale decreto costituisce l'Attuale riferimento normativo che disciplina **la gestione e la classificazione dei rifiuti, che regola detta tematica alla parte IV.**

Negli anni a seguire è stato interessato da un elevato numero di modifiche che hanno portato alla riscrittura di gran parte del testo originario.




Definizione di Rifiuto

Si definisce "rifiuto" ***“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”***, dove per detentore si intende il soggetto che l’ha in carico e decida di disfarsene, quindi lo avvii ad operazioni di smaltimento o recupero. L’elemento del **“disfarsi”** è presupposto giuridico e condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto.



Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 184 del citato D. Lgs 152/06 e s.m. e i. a seconda:



Una volta che un bene o un materiale diviene rifiuto, il primo passo da compiere è quello di classificarlo e codificarlo sulla base del vigente elenco europeo dei rifiuti, al fine di poter essere avviato a trattamento.



I RIFIUTI URBANI

L'attuale art. 183, comma 1 b *ter*) definisce i rifiuti urbani:

1. *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
 2. *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;*
 3. *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
 4. *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
 5. *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
 6. *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.*
- 6-bis. *i rifiuti accidentalmente pescati ((nonché quelli)) volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;*



Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.».

ALLEGATO L- QUATER

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
 - Cinematografi e teatri.
 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
 - Stabilimenti balneari.
 - Esposizioni, autosaloni.
 - Alberghi con ristorante.
 - Alberghi senza ristorante.
 - Case di cura e riposo.
 - Ospedali.
 - Uffici, agenzie, studi professionali.
 - Banche ed istituti di credito.
 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
 - Banchi di mercato beni durevoli.
 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
 - Attività artigianali di produzione beni specifici.
 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
 - Mense, birrerie, hamburgerie.
 - Bar, caffè, pasticceria.
 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
 - Plurilicenze alimentari e/o miste.
 - Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
 - Ipermercati di generi misti.
 - Banchi di mercato generi alimentari.
 - Discoteche, night club.
- Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
- Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.».

ALLEGATO L- QUINQUES



I RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani non pericolosi:

- residuo di cibi, scarti vegetali, carta e cartone, bottiglie in plastica e vetro, prodotti tessili, lattine, elementi di arredo in legno metallo ed altro materiale, apparecchiature elettroniche non contenenti sostanze pericolose ecc.);



Sono rifiuti urbani pericolosi:

tubi fluorescenti, farmaci, vernici, contenenti solventi, frigoriferi, televisori, computer, stampanti, ecc.



I RIFIUTI SPECIALI

Sono, invece, **rifiuti speciali**, ai sensi del comma 3 dell'art.184, come modificato dal D. Lgs. 116/2020:

- a. *«i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;*
- b. *i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;*
- c. *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- d. *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- e. *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- f. *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- g. *i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;*
- h. *i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);*
- i. *i veicoli fuori uso».*



La **parte IV del TUA**, raccoglie le norme in materia di **gestione dei rifiuti**, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva **2008/98/CE**, così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851.

Il concetto di **gestione dei rifiuti** viene definito, all'interno del D.lgs. 152/06, dall'Art.183 al comma 1 lettera n) come: «**la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti**, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario».

In pratica, **la gestione dei rifiuti** non è altro che l'insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire il complesso processo che parte dalla produzione del rifiuto, coinvolgendo tutte le fasi necessarie (**raccolta, trasporto, trattamento**), e termina con il recupero e/o smaltimento dello scarto, **al fine di ridurre i loro effetti negativi sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente naturale.**



GESTIONE DEI RIFIUTI: la gerarchia dei rifiuti

L'Unione Europea si è posta l'obiettivo di ridurre drasticamente l'ammontare di rifiuti attraverso iniziative di prevenzione, un utilizzo migliore delle risorse e incoraggiando un passaggio verso forme più sostenibili di produzione e di consumo. **Per una gestione dei rifiuti efficace ed efficiente era fondamentale stabilire delle priorità a livello europeo, priorità relative alle diverse soluzioni adottabili per il trattamento dei rifiuti.** Nel 2005 la Commissione europea ha avviato il processo di riforma della disciplina sui rifiuti, che ha portato **alla Direttiva 2008/98/CE, introducendo la cosiddetta “gerarchia dei rifiuti”.**

“la migliore opzione ambientale nella politica dei rifiuti”

Per il legislatore europeo non è equivalente adottare una certa soluzione piuttosto che un'altra, ma gli Stati membri devono adottare delle misure per il trattamento dei loro rifiuti conformemente alla gerarchia stabilita.



GESTIONE DEI RIFIUTI: la gerarchia dei rifiuti

L'Unione Europea definisce “**prevenzione**” le misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto.

Il Riutilizzo è l'insieme delle azioni che consentono a un prodotto di poter allungare la propria vita utile

L'UE definisce appunto “**riciclaggio**” qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini (recupero di materia).

Il **recupero energetico**, anche se non prioritario rispetto a quello di materia, è stato indicato come necessario dalla normativa europea, ai fini dell'attuazione di un sistema sostenibile di gestione dei rifiuti, in quanto consente il risparmio di combustibili fossili e riduce il quantitativo di rifiuti da avviare in discarica.

Lo **smaltimento** costituisce l'opzione ultima a cui ricorrere a valle della filiera del rifiuto, a fronte di una sconvenienza tecnica o economica di attuare una delle operazioni di recupero mostrate nella piramide dei criteri di gestione.



GESTIONE DEI RIFIUTI: la gerarchia dei rifiuti

la Direttiva 2008/98/CE è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851 del 30/05/2018 al fine di promuovere i **principi dell'economia circolare** per il raggiungimento di un alto livello di efficienza delle risorse e per **aumentare in via prioritaria la prevenzione nella produzione di rifiuti.**

Il rispetto dei quanto sancito nella Direttiva Rifiuti è di fondamentale importanza in quanto, soprattutto la prevenzione nella produzione può essere individuata come un primo mezzo per contrastare il fenomeno dell'**ABBANDONO.**



ABBANDONO DEI RIFIUTI

Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti rappresenta indubbiamente la principale spina nel fianco dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani.





ABBANDONO DEI RIFIUTI:

Art. 192 DEL D.LGS 152/06

È vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo.

chiunque viola i divieti di abbandono è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il Sindaco dispone con **ordinanza** le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.



ABBANDONO DEI RIFIUTI:

Competenze dei Comuni

In merito all'abbandono dei rifiuti lungo le strade, la norma va letta in combinato disposto con:

- **l'articolo 198 del d.lgs. 152/2006** che, in materia di gestione di rifiuti urbani, sancisce la competenza dei comuni per la raccolta, il trasporto e l'avvio a smaltimento;
- **con l'articolo 14 del d.lgs. n. 285 /1992**, che prevede a carico degli enti proprietari delle strade e dei concessionari la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.

Pertanto, in caso di abbandono su suolo pubblico comunale, le attività di raccolta e trasporto competono ai comuni stessi, anche laddove i rifiuti derelitti siano inquadrabili nella categoria generale dei rifiuti speciali.

Sul punto, anche il Ministero della Transizione Ecologica – **Circolare 14 maggio 2021, n. 51657** - ha convenuto: *“In merito ai rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, cosiddetti rifiuti abbandonati, anche qualora costituiti da rifiuti da costruzione e demolizione, sono da considerarsi rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera b-ter, punto 4), allorché per gli stessi non sia riconducibile ad alcuno la responsabilità dell'abbandono»*



ABBANDONO DEI RIFIUTI:

Competenze dei Comuni

Ciò, tuttavia, non significa che tali rifiuti siano ontologicamente urbani, ma detta assimilazione nasce con *“il solo scopo di garantire la pulizia di aree, strade pubbliche ecc. da qualsiasi rifiuto, a cura del Comune (cui compete, appunto, la gestione dei rifiuti urbani), il quale deve, quindi, provvedere alla raccolta, trasporto e stoccaggio di tutti i rifiuti giacenti in aree pubbliche a prescindere dalla loro natura, provenienza e classificazione. Ma appare altrettanto evidente che non si tratta di una equiparazione a tutti gli effetti in quanto viene limitata alle prime fasi collegate con la raccolta, escludendo quelle successive di recupero o smaltimento che devono, quindi, avvenire, in conformità alla natura e qualità del rifiuto raccolto”*

Difatti la norma non pone alcuna deroga alle regole di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti fondate, ai sensi dell'art. 184, comma 1, sull'origine e sulle caratteristiche di pericolosità.

(www.osservatorioagromafie.it, AMENDOLA “L'anomala categoria italiana dei rifiuti urbani «per giacenza» su aree pubbliche”)



Linee guida sulla “classificazione dei rifiuti” (Delibera del Consiglio SNPA, seduta del 27.11.2019. Doc. n. 61/19)

Tale documento, al paragrafo **3.5.7 “Rifiuti abbandonati su aree pubbliche”**, indica una possibile procedura di rimozione e classificazione dei rifiuti, che può essere applicata dal Comune direttamente o attraverso soggetti delegati, può prevedere, tra le altre cose, l’attuazione delle seguenti operazioni (procedura arpacampania):

- identificare il sito ove sono presenti rifiuti abbandonati (meglio se con coordinate GPS, corredate di report fotografico) e descriverne l’uso o lo stato tramite l’utilizzo di una scheda descrittiva;
- determinare (o, quanto meno, stimare) il volume dei rifiuti abbandonati e della superficie dell’area di sedime interessata. Ove possibile, distinguere i singoli cumuli in funzione della dimensione e della natura dei materiali.

Pur non avendo alcun valore normativo, tali linee guida costituiscono, per il processo di raccolta dei rifiuti abbandonati, un’importantissima indicazione su come operare.



II RILIEVO DEI RIFIUTI ABBANDONATI

Il rilievo consiste nel sopralluogo tecnico e documentato da parte del soggetto gestore del servizio pubblico che provvederà alla compilazione di una scheda tecnica contenente le seguenti informazioni:

- Tipologia di abbandono di rifiuto particolare;
- Localizzazione del punto di abbandono;
- Superficie interessata e volumetria approssimativa dell'abbandono;
- Tipologia di suolo (terreno/sassi, asfalto/cemento);
- Individuazione della natura del suolo (pubblico o privato) specificando eventuale caso di dubbio;
- Presenza di eventuali e ulteriori tipologie di rifiuto diversa da quella oggetto di segnalazione
- Eventuali dotazioni di sicurezza particolari per gli addetti che si recheranno sul posto.



Linee guida sulla “classificazione dei rifiuti” (Delibera del Consiglio SNPA, seduta del 27.11.2019. Doc. n. 61/19)

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1) Qualora i rifiuti **siano classificabili** a vista e siano palesemente non pericolosi e comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel DM 08.04.2008 (ad esempio, pneumatici fuori uso, mobili, materassi, ecc.) gli stessi potranno essere rimossi e trasportati, con il relativo codice dell’elenco europeo dei rifiuti, dal gestore del servizio di igiene urbana presso un impianto autorizzato alla gestione della specifica tipologia o presso il Centro di raccolta.
- 1) Qualora i rifiuti **non siano qualificabili** a vista perché eterogenei sono rimossi e trasportati presso un impianto di gestione di rifiuti autorizzato, dove, considerata la natura e la provenienza di questi rifiuti, gli stessi saranno sottoposti alle opportune verifiche e procedure di gestione per il successivo avvio ad operazioni di recupero/smaltimento.

Ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti può essere attribuito il codice CER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati).



Linee guida sulla “classificazione dei rifiuti” (Delibera del Consiglio SNPA, seduta del 27.11.2019. Doc. n. 61/19)

CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI

La caratterizzazione dei rifiuti abbandonati deve prevedere:

- una parte di **caratterizzazione merceologica** volta a definire le principali componenti distinguibili.
- **caratterizzazioni analitiche** al fine di definire le eventuali caratteristiche di pericolosità

Sotto tale ultimo profilo, va in ogni caso rilevato che l'attribuzione del codice CER “20”, sia pure in funzione delle sole operazioni di trasporto, non sarebbe praticabile qualora, prima della rimozione, i rifiuti siano stati sottoposti ad attività di caratterizzazione analitica e classificazione, ai sensi del sopracitato art. 184, comma 1, del T.U. sull'ambiente.



Linee guida sulla “classificazione dei rifiuti” (Delibera del Consiglio SNPA, seduta del 27.11.2019. Doc. n. 61/19)

ATTENZIONE!!!

- qualora sul sito si sospetti la presenza di rifiuti di provenienza industriale potenzialmente contenenti rifiuti pericolosi (ad esempio, fusti, bidoni, big-bags, ecc.), va richiesto l'intervento degli Enti preposti (**VV.FF., ARPA, ASL, ecc.**) al fine di definire le modalità per la successiva gestione.
- Nel caso di presenza di materiali contenenti amianto si procede alla messa in sicurezza, adottando sistemi di copertura idonei a evitare la dispersione, e all'interdizione dell'area. La ditta incaricata dovrà predisporre apposito piano di lavoro che sarà trasmesso alla competente **ASL**.
- Le operazioni di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto dettato dal d.lgs. 81/2008.



Linee guida sulla “classificazione dei rifiuti” (Delibera del Consiglio SNPA, seduta del 27.11.2019. Doc. n. 61/19)

RIFIUTI COMBUSTI

Qualora nell’area di abbandono si rinvenivano **rifiuti combust**, in considerazione del fatto che l’elenco EER non contempla siffatta tipologia, ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico può essere attribuito il codice

EER 20 03 99 (Rifiuti urbani non specificati altrimenti)

specificando sul formulario di identificazione dei rifiuti che trattasi di rifiuti combust.

E’ opportuno in questi casi effettuare una valutazione particolarmente accurata della tipologia dei rifiuti circostanti, per provare a comprenderne l’origine e la natura.



Linee guida sulla “classificazione dei rifiuti” (Delibera del Consiglio SNPA, seduta del 27.11.2019. Doc. n. 61/19)

ACCERTAMENTO AREA DI SEDIME

Successivamente alla rimozione dei Rifiuti, in considerazione dello stato dei luoghi in riferimento all’area di sedime, potranno essere previste delle analisi volte a caratterizzare la potenziale contaminazione del terreno sulla base di quanto previsto dalla normativa sulle bonifiche.



MEZZI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ABBANDONO RIFIUTI

- Sensibilizzazione dei cittadini agendo sui comportamenti individuali e collettivi, migliorando il senso di appartenenza al territorio e promuovendo la partecipazione attiva nella cura dei beni e degli spazi comuni;
- Formazione specifica agli Agenti di PL nonché promozione di corsi volontariato per “sentinelle dell'Ambiente”;
- Rimozione dei rifiuti dalle aree soggette a detto fenomeno e rafforzamento del presidio territoriale e la dotazione strumentale per il controllo e monitoraggio degli abbandoni dei rifiuti;
- Implementazione dell'utilizzo e potenziamento dei servizi utili al conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini;
- Portale segnalazioni sul sito comunale.



Legge Regione Campania n. 13/2020

Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti

Registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti

- Individuazione e registrazione delle aree pubbliche e private interessate dall'abbandono e rogo di rifiuti nell'ultimo quinquennio, avvalendosi tra l'altro dei rilievi effettuati e messi a disposizione dagli organismi amministrativi e di controllo competenti anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini ed associazioni;
- Aggiornamento con cadenza semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno;
- Pubblicazione per trenta giorni nell'albo pretorio comunale per eventuali osservazioni che sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione

Le aree urbane, rurali e agricole, pubbliche e private, comprese nel registro, non sono destinate ad attività produttiva, edilizia, turistica, agricola, commerciale, fino a quando non è dimostrata, con idonee attestazioni analitiche rilasciate da laboratori accreditati, l'assenza di fattori di pericolo per la salute e l'ambiente.



Legge Regione Campania n. 13/2020

Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti

Censimento siti stoccaggio temporaneo rifiuti

I comuni provvedono al censimento delle aree pubbliche e private utilizzate per le speciali forme di gestione dei rifiuti solidi urbani o assimilati temporaneamente consentite ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 o degli altri provvedimenti adottati nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania.

Il censimento è finalizzato all'attivazione da parte dell'amministrazione regionale di un programma di interventi per lo svuotamento dei siti censiti, nonché all'aggiornamento degli elenchi contenuti nel Piano regionale di bonifica.



Legge Regione Campania n. 13/2020

Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti

Esclusione e decadenza da contributi e finanziamenti

- I soggetti condannati definitivamente per i reati previsti e puniti dagli articoli da 255 (abbandono rifiuti) a 261 (tracciabilità dei rifiuti) del decreto legislativo 152/2006 **sono esclusi da contributi e finanziamenti** derivanti, anche parzialmente, da fondi regionali o comunque da risorse la cui assegnazione è di competenza della Regione Campania o di enti strumentali e di società partecipate della stessa e, se già ottenuti, è disposta la decadenza o la revoca dei medesimi.
- Le imprese riconosciute responsabili con sentenza penale o amministrativa passata in giudicato di reati ambientali, non possono stipulare contratti con la Regione per venti anni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento giurisdizionale.




Legge Regione Campania n. 13/2020

Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti

Disposizioni in materia edilizia

- tutte le istanze riferite alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione di opere, sia di interesse pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il rilascio di permesso di costruire o la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e Denuncia di inizio attività (DIA), contengono il contratto con l'impresa incaricata di effettuare la raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, nonché la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che sono prodotti.
- Al termine dei lavori, il direttore dei lavori deve dichiarare all'ente competente l'effettiva produzione di rifiuti e la loro destinazione, comprovata tramite esibizione e deposito dei documenti di trasporto e avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento o smaltimento.





Elinabarri@arpacampania.it

GianlucaScoppa@arpacampania.it

LuciaCoppola@arpacampania.it

RaffaellaAttianese@arpacampania.it